



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – CreSS - DIVIV
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
cress@pec.minambiente.it

Copia

Procura della Repubblica Tribunale di Ancona
penale.procura.ancona@giustiziacert.it;

ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
ARPA Marche - Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60126 Ancona
arpam.dipartimentoonancona@emarche.it

RIFERIMENTO: D.M. 171 del 11/05/2018 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVADEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC 2011-000028 del 31/01/2011 e ss.mm. i i., Impianto Raffineria API di Falconara Marittima (AN) ubicata in via Flaminia, 685 - 60015 Falconara M.ma (AN).

OGGETTO: Riscontro nota MATTM prot. DVA.Registro Ufficiale.U.0010918 del 17/02/2020 (acquisita con prot. ISPRA 10706 del 04/03/2020) per il superamento delle diffide prot. n.17605/DVA del 27.07.2018, prot. n.20717/DVA del 17.09.2018, prot. n. 05225/DVA del 28.02.2019 e prot. n. 21955/DVA del 28.08.2019.

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale codesto Ministero ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nelle diffide con le note prot. n.17605/DVA del 27.07.2018, prot. n.20717/DVA del 17.09.2018, prot. n. 05225/DVA del 28.02.2019 e prot. n. 21955/DVA del 28.08.2019, si rappresenta quanto segue.

Le diffide di cui alle note prot. n.17605/DVA del 27.07.2018 e prot. n. 20717/DVA del 17.09.2018 prevedevano ai punti da a) ad e) rispettivamente di: aggiornare le procedure per la trasmissione del reporting nelle 24 ore dal verificarsi di eventi anomali, effettuare monitoraggi con tecnica OGI di tutti i serbatoi a tetto flottante, trasmettere i dati del monitoraggio acquisiti con la tecnica OGI, trasmettere un aggiornamento del piano di monitoraggio dei serbatoi e le motivazioni relative alle decisioni assunte per la rimodulazione delle frequenza di monitoraggio dei serbatoi medesimi.

Il Gestore ha dato evidenza dell'ottemperanza, come già sottolineato nella nota ISPRA prot. 45386 del 22.07.2019 (Allegato 1), in cui si è data la puntuale descrizione di quanto comunicato dallo stesso Gestore con le note prot. 1331 del 16.11.2018 e prot. 1386 del 27.11.2018.

Inoltre, ISPRA in sede di ispezione ordinaria effettuata dal 15.10.2019 al 17.10.2019 ha verificato che il Gestore ha terminato le manutenzioni su tutti i serbatoi ad eccezione del TK 62 che è stato sottoposto a inibizione all'uso da parte dei vigili del fuoco.

Lo stesso Gestore ha trasmesso, successivamente, le note prot. 1051 del 29.11.2019 e prot. 1652 del 19.12.2019 in cui, negli allegati, ha riportato le risultanze del monitoraggio di tutti i serbatoi a tetto flottante con la tecnica OGI, eseguite dalla ditta Carrara SpA, che hanno evidenziato l'assenza di emissioni localizzate.

Infine, nella predetta nota prot. 1652 del 19/12/2019 il Gestore ha, altresì, comunicato che è stato eseguito il monitoraggio con la tecnica OGI, come sopra specificato, anche sul TK 62 e ha richiamato la nota

prot.1353 del 13/11/2019 con cui ha comunicato che è stata conclusa l'attività di sostituzione della tenuta secondaria sullo stesso serbatoio TK 62.

Da quanto sopra riportato, emerge il superamento delle inottemperanze oggetto delle diffide prot. n.17605/DVA del 27.07.2018 e prot. n.20717/DVA del 17.09.2018.

La diffida di cui alla nota prot. n. 05225/DVA del 28.02.2019 prevedeva ai punti da II) a IV) rispettivamente di: aggiornare le procedure in modo di rendere obbligatorio da parte del personale addetto alla gestione dei depositi temporanei la copertura dei cassoni scarrabili contenenti rifiuti, nonché di attuare la corretta gestione delle acque di percolazione dei rifiuti, aggiornare la procedura del sistema di gestione ambientale in modo che le informazioni disponibili sulla classe, anche presunta, di pericolo a cui appartiene un rifiuto siano sempre note al personale addetto alle movimentazioni/stoccaggio e adeguare il deposito temporaneo in area 4 in modo che le terre e rocce di scavo non pericolose in essa stoccate siano mantenute in stalli separati da barriere fisiche per lotto e siano coperti.

Il Gestore ha dato evidenza dell'ottemperanza, come già sottolineato nella nota ISPRA prot. 39950 del 25.06.2019 (Allegato 2), in cui si è data la puntuale descrizione di quanto comunicato dallo stesso Gestore con la nota prot. 461/2019 del 29.03.2019.

Lo stesso Gestore ha trasmesso la nota prot. 1027 del 19.08.2019 con cui ha dichiarato la fine dei lavori di realizzazione delle coperture mobili in area 4, allegando un rapporto fotografico con foto delle suddette coperture.

Inoltre, ISPRA in sede di ispezione ordinaria, effettuata dal 15.10.2019 al 17.10.2019, ha verificato che il Gestore ha realizzato le coperture mobili in area 4.

Da quanto sopra riportato, emerge il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida prot. n. 05225/DVA del 28.02.2019.

La diffida di cui alla nota prot. n. 21955/DVA del 28.08.2019 prevedeva ai punti da a) a c) rispettivamente di:

- a) gestire le operazioni di carico/scarico al pontile ed all'isola con modalità gestionali, operative e tecniche che limitino le emissioni di COV nell'ambiente;
- b) adeguare le procedure del sistema di gestione ambientale in modo da rendere cogenti le modalità sopra identificate per la minimizzazione dei COV in attesa della installazione dei due nuovi impianti
- c) trasmettere al MATTM ed ad ISPRA le procedure che individuano le modalità transitorie con cui gestirà le operazioni di carico/scarico al pontile ed all'isola nel periodo temporale fino all'installazione degli impianti di trattamento.

Il Gestore, con nota prot. 1155 del 27.09.2019, ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta dichiarando che *".....al fine di migliorare ulteriormente la riduzione delle emissioni di COV derivanti dalla caricazione ai terminali marittimi di idrocarburi liquidi volatili, nelle more del funzionamento dei nuovi impianti per l'abbattimento fotocatalitico da installarsi all'Isola e al Pontile sono state definite ulteriori procedure ed integrate nel SGI..."*.

Lo stesso Gestore ha allegato, alla medesima nota prot. 1155 del 27.09.2019, la Disposizione di funzione Mare integrata nel Sistema di Gestione Integrato, con la quale il Reparto Operativo Mare gestisce le operazioni di carico delle navi dai terminali marittimi Pontile e Isola in attesa dell'installazione dei due nuovi impianti di trattamento COV. Nella suddetta Disposizione di funzione Mare il Gestore ha ordinato ai comandanti delle navi, che caricano prodotti idrocarburi volatili al pontile e all'isola, di bonificare le stive imponendo: *"A partire dal giorno 28.09.2019 e fino all'avviamento dei suddetti sistemi sulle strutture Pontile ed Isola, le navi che effettueranno operazioni di caricazione presso i nostri terminali, preliminarmente all'arrivo presso la rada di Falconara Marittima, dovranno effettuare il purging di tutte le cisterne destinate alla caricazione di idrocarburi volatili (Benzina, Virgin Nafta). Al termine della fase di purging la percentuale di idrocarburi all'interno delle cisterne coinvolte nell'operazione, dovrà risultare inferiore al 2,0% in volume. L'attività di purging non è consentita nella rada di Falconara Marittima."*

Inoltre, ISPRA in sede di ispezione ordinaria effettuata dal 15.10.2019 al 17.10.2019 ha verificato che il Gestore ha realizzato l'impianto di trattamento COV presso il pontile.

Tuttavia, si sottolinea che il Gestore, con la nota prot. 1699 del 23.12.2019, ha precisato che, mentre l'impianto di abbattimento COV presso il pontile è entrato in esercizio a novembre 2019, l'installazione dell'impianto presso l'isola non è terminata in quanto "...non è ancora autorizzata la costruzione dell'ampliamento strutturale del terminale marittimo dove il sistema di trattamento deve essere posizionato."

Da quanto sopra riportato, emerge il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida, pur con la precisazione che solo dopo l'installazione anche dell'impianto di trattamento COV all'isola si potrà considerare conclusa la verifica dell'ottemperanza, con il superamento della fase transitoria di gestione della caricazione navi all'isola che fa riferimento alle procedure del SGI .

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota prot. ISPRA 8769 del 26.02.2019 come altresì integrata dalla nota prot. ISPRA 39950 del 25.06.2019.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: Allegato 1 riscontro diffida prot. 45386 del 22.07.2019
Allegato 2 riscontro diffida prot. 39950 del 25.06.2019.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona
Corso Mazzini, 95 - 60121 ANCONA
penale.procura.ancona@giustiziacert.it

ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
ARPA Marche - Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60126 ANCONA
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: D.M. 171 dell'11/05/2018 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVADEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC-2011-000028 del 31/01/2011 e ss.mm. i i. – Raffineria API Raffineria di Ancona S.p.A. - Falconara Marittima (AN) - Via Flaminia, 685 - 60015 Falconara Marittima (AN).

OGGETTO: Riscontro superamento inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA.Registro Ufficiale.U.0009828 del 17/04/2019 (acquisita con prot. ISPRA n. 26467 del 18/04/2019).

Gent. mi,

si fa seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha chiesto ad ISPRA il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, per rappresentare, d'intesa con ARPA Marche, quanto segue.

La diffida prevede ai punti II,III e IV di:

- a) adeguare, ove non lo fossero, le procedure del sistema di gestione ambientale in modo di rendere obbligatorio da parte del personale addetto alla gestione dei depositi temporanei la copertura dei cassoni scarrabili contenenti rifiuti, nonché la corretta gestione delle acque di percolazione dei rifiuti che, anche incidentalmente dovessero prodursi. Le procedure devono altresì essere corredate da un adeguato sistema di registrazione per dimostrare che il personale di api raffineria di Ancona S.p.A. ha verificato giornalmente che i rifiuti stoccati nei cassoni sono stati coperti e che le acque di percolazione eventualmente prodotte sono state trattate come rifiuti liquidi;
- b) adeguare la modalità di gestione dei rifiuti in attesa di caratterizzazione applicando il principio di precauzione ovvero considerando, fino a conferma analitica, il rifiuto da classificare come appartenente alla classe di pericolo più conservativa in base alle informazioni disponibili. Il personale addetto ai depositi deve sempre avere pronta conoscenza delle suddette informazioni, pertanto deve essere aggiornata, ove non lo fosse, la relativa procedura del sistema di gestione ambientale in modo che le informazioni disponibili sulla classe, anche presunta, di pericolo a cui appartiene il rifiuto siano sempre note al personale addetto alle movimentazioni/stoccaggio. La procedura deve altresì essere corredata da un adeguato sistema di registrazione per dimostrare che il personale è stato informato sulle caratteristiche di pericolo del rifiuto in attesa di caratterizzazione;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- c) adeguare il deposito temporaneo in area 4 in modo che le terre e rocce di scavo non pericolose in essa stoccate siano mantenute in stalli separati da barriere fisiche per lotto e siano coperti. Tali strutture possono anche essere realizzate con costruzioni rimovibili, purché di adeguata resistenza meccanica per non permettere lo scivolamento del materiale accumulato, con relativo eventuale mescolamento di lotti distinti.

Il Gestore, con nota prot. 461/2019 del 29/03/2019, ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida come segue:

Punto a): ha allegato alla nota sopra richiamata la procedura del sistema di gestione ambientale SGA.P.020 "Gestione dei rifiuti" in cui sono scritte le modifiche richieste nella nota di diffida. In particolare il Gestore ha integrato la suddetta procedura con il modulo di registrazione SGA.P.020.05 "Verifica giornaliera degli stoccaggi di rifiuti in cassoni" per l'annotazione dei controlli effettuati sui sistemi di copertura e dell'eventuale produzione di acque di percolazione trattate come rifiuto liquido e relativi esiti.

Punto b): ha allegato alla nota sopra richiamata la procedura del sistema di gestione ambientale SGA.P.020 "Gestione dei rifiuti" in cui sono scritte le modifiche richieste nella nota di diffida. Inoltre, lo stesso Gestore ha puntualizzato che il "Global Rifiuti", che gestisce per conto di api raffineria di Ancona SpA i depositi temporanei, effettua tale valutazione in maniera conservativa e informa il personale addetto alla movimentazione/stoccaggio sulla potenziale classe di pericolo, relativi pericoli e precauzioni associate, registrando su apposito registro l'avvenuta informazione. La potenziale classe di pericolo è indicata anche nella cartellonistica utilizzata per l'identificazione dei rifiuti, fino al completamento della procedura di caratterizzazione analitica e classificazione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Punto c): ha dichiarato che il deposito temporaneo in area 4 è stato dotato di barriere mobili atte alla separazione per lotti dei cumuli al fine di scongiurare l'eventualità di mescolamento di lotti distinti derivante dallo scivolamento del materiale. Inoltre ha sottolineato che attualmente la copertura delle terre stoccate risulta gestita con teli mobili e che il personale addetto allo stoccaggio/movimentazione dei rifiuti è stato ulteriormente sensibilizzato affinché tali coperture siano costantemente garantite. Infine, ha affermato che sta studiando la possibilità di adottare dei miglioramenti, anche di tipo strutturale, che possano facilitare le modalità di gestione e l'operabilità dei sistemi da parte degli addetti del "Global Rifiuti", alla ricerca di soluzioni che possano risultare affidabili e durature nel tempo. Gli esiti di tale valutazione, per la quale saranno necessari almeno ulteriori 30 gg, (a far data dal 29/03/2019) verranno trasmessi appena disponibili.

Da quanto sopra riportato risulta la rielaborazione, nei tempi previsti, dei documenti richiesti dalle disposizioni della diffida in relazione ai punti II, III, e IV della diffida medesima.

Inoltre, in relazione al punto c) della presente nota, il Gestore ha manifestato l'intenzione di migliorare ulteriormente lo stato del deposito temporaneo, in area 4, perfezionando i sistemi tecnici che consentono la separazione e la copertura dei lotti di terre da scavo non pericolose in esso stoccate, ovvero progettando, e successivamente realizzando, soluzioni che possano risultare affidabili e durature nel tempo.

Ad ogni buon conto, il superamento di tutte le inottemperanze oggetto della diffida sarà verificato direttamente in loco attraverso l'ispezione in campo durante il prossimo controllo ordinario previsto, come da programmazione annuale, per il quarto trimestre del 2019.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le Autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota ISPRA prot. n. 8769 del 26/02/2019.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0045386 Data 22/07/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
ARPA Marche - Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60126 ANCONA
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: D.M. 171 dell'11/05/2018 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n.DVA-DEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC-2011-000028 del 31/01/2011 e ss.mm.ii. - Impianto raffineria della società API Raffineria di Ancona S.p.A. di Falconara Marittima (AN) ubicata in Via Flaminia, 685 - Falconara Marittima (AN).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA.Registro Ufficiale.U.0005222 del 28/02/2019 (acquisita con Prot. ISPRA n. 9780 del 01/03/2019).

Facendo seguito alla Nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto ad ISPRA il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevede ai punti a, b, c, d ed e:

- a) entro 30 giorni dal ricevimento della nota di diffida il Gestore deve adeguare (dandone evidenza con apposita comunicazione), qualora non lo fossero, le procedure per rendere automatica ed obbligatoria la trasmissione del reporting nelle 24 ore dal verificarsi di eventi anomali, in accordo con le prescrizioni n. 155 e n. 156 del parere istruttorio conclusivo (PIC) allegato al DM n. 171 dell'11 maggio 2018 ed al paragrafo 8.6 del relativo piano di monitoraggio e controllo (PMC);
- b) il Gestore deve pianificare e successivamente effettuare, entro ottobre 2018, una verifica con la tecnica OGI (Optical Gas Imaging) di tutti i serbatoi a tetto flottante al fine di controllare lo stato di tenuta di ogni parte dei serbatoi medesimi. Le successive verifiche con la tecnica OGI dovranno essere eseguite con riferimento alla Tabella 1-8: Gestione dei serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi e greggio, paragrafo 7 del PMC, con cadenza annuale. I suddetti controlli dovranno essere effettuati anche sui serbatoi posti fuori esercizio, ma ancora non sottoposti a bonifica "gas free";
- c) il Gestore deve trasmettere i dati del monitoraggio acquisiti con la tecnica OGI di tutti i serbatoi con tetto flottante entro 30 giorni dal completamento della prima campagna e successivamente in occasione della trasmissione del rapporto annuale di esercizio di cui al paragrafo 21.11 del PMC;
- d) Il Gestore deve trasmettere un aggiornamento del piano di monitoraggio dei serbatoi, che contenga sia le misure con la tecnica OGI, sia le altre misure e procedure utilizzate, in accordo con le prescrizioni di cui al paragrafo 12.9 del PIC, da cui deve risultare un adeguato incremento della frequenza di monitoraggio dei tetti per tutti i serbatoi con tetto flottante;
- e) il piano di monitoraggio dei serbatoi aggiornato deve essere accompagnato con le motivazioni relative alle decisioni assunte per la rimodulazione delle frequenze di monitoraggio.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il Gestore, con nota prot. n. 856 del 27/08/2018 (prot. ISPRA 53088 del 28/08/2018), ha dato evidenza dell'ottemperanza del punto a) della diffida come segue:

- ha recepito, nell'ambito della procedura SGA.P.011 (SGI), le specifiche prescrizioni relative alle comunicazioni da effettuarsi nelle 24 ore adeguandola in riferimento agli eventi richiamati nelle suddette prescrizioni (prescrizioni 155 e 156).

Il Gestore, con nota prot. n. 1331 del 16/11/2018 (prot ISPRA 66003 del 19/11/2018), ha dato evidenza dell'ottemperanza dei punti b) e c) della diffida come segue:

- ha trasmesso il report ispettivo della verifica con la tecnica OGI (Optical Gas Imaging), effettuata nel periodo agosto-settembre 2018, dei serbatoi a tetto flottante al fine di controllare lo stato di tenuta di ogni parte dei serbatoi allegando foto.

Il Gestore, con nota prot. n. 1386 del 27/11/2018 (prot ISPRA 67897 del 28/11/2018), ha dato evidenza dell'ottemperanza dei punti d) ed e) della diffida come segue:

- ha fornito il programma ed il protocollo di ispezione in riferimento alla Tabella 1-8 del PMC.

Da quanto sopra riportato risulta l'emissione, nei tempi previsti, dei documenti richiesti dalle disposizioni della diffida in relazione ai punti a, b, c, d ed e della diffida medesima.

Inoltre, in relazione al punto b) della presente nota, il Gestore ha sottolineato, nel report d'ispezione dei serbatoi, che sul totale dei 32 serbatoi monitorati sono state riscontrate delle divergenze su n.6 serbatoi, ed in particolare:

- TK 14 (benzina): emissione localizzata in un punto sulla tenuta secondaria;
- TK 23 (benzina): emissione localizzata in due punti della tenuta secondaria;
- TK 53 (benzina): emissione difficilmente percepibile in un punto della tenuta secondaria;
- TK 54 (grezzo): emissione localizzata in un punto sulla tenuta secondaria;
- TK 59 (grezzo): emissione lungo un tratto della tenuta secondaria;
- TK 62 (grezzo): emissione in corrispondenza di una valvola automatica di sfiato del tetto galleggiante e dalla tenuta secondaria.

Infine, il Gestore ha puntualizzato nella nota prot. n. 1331 del 16/11/2018 che su tutti gli item individuati sono stati eseguiti interventi di ripristino localizzati ed inoltre è stata programmata la completa sostituzione delle tenute secondarie per i serbatoi TK59-TK62-TK54, con ordine per l'acquisto dei nuovi materiali già effettuato, in attesa della fornitura degli stessi per iniziare le attività di manutenzione dai primi giorni di gennaio 2019, con completamento entro febbraio 2019.

Il Gestore ha ribadito, durante l'ispezione effettuata da ISPRA ed ARPA Marche del 18-21 dicembre 2018, che avrebbe eseguito le manutenzioni previste sui serbatoi TK59-TK62-TK54 secondo il cronoprogramma trasmesso con la nota prot. 1331 del 16/11/2018.

Resta inteso, peraltro, che il superamento di tutte le inottemperanze oggetto della diffida sarà verificato in via definitiva attraverso l'ispezione in campo durante il prossimo controllo ordinario previsto, come da programmazione annuale, per il quarto trimestre del 2019.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella